Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 321 del 29 dicembre 1961

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 29 dicembre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 888-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. **1331**.

Norme integrative disciplina nazionale trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche del Territorio di Trieste.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1332**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Bergamo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1333**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Macerata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1334**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Potenza.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. 1331.

Norme integrative disciplina nazionale trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche del Territorio di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 ottobre 1959, per i dipendenti dalle aziende grafiche ed affini;

Visto, per il Territorio di Trieste, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Gruppo Industriali Grafici e il Sindacato Provinciale Lavoratori Poligrafici, la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 di Trieste, in data 25 maggio 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per il territorio di Trieste, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende grafiche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche del Territorio di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 58. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1° OTTOBRE 1959 DA VALERE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE GRAFICHE DEL TERRITORIO DI TRIESTE

L'anno 1959 ed addì 2 ottobre, in Trieste

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI di Trieste - Gruppo Industriali Grafici - rappresentata dal comm. *Francesco Mazzuchin* e dal cav. *Ernesto Cadelli*, assistiti dal dott. *Bruno Mari*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI POLIGRAFICI, aderente alla Camera Confederale del Lavoro, rappresentato dai signori *Arnaldo Pittoni* e *Paolo Paolini* con l'assistenza del Segretario Responsabile della C.C.d.L. dott. *Livio Novelli* e del sig. *Salvatore Curri*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI e CARTAI C.G.I.L., Sezione di Trieste, rappresentata dai signori *Blocchi Oscarre*, Segretario; *Bruno Gulli*, *Armando Godina*, assistiti dal sig. *Arturo Calabria*, segretario della Nuova Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L.

visto l'accordo per la rinnovazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche, stipulato in Roma il 1 ottobre 1959

a sua modifica, onde adattarlo alla situazione in atto a Trieste, si è convenuto quanto segue.

Art. 1.
RETRIBUZIONI

Ai tastieristi e fonditori alla monotype, assunti al lavoro in data antecedente il 1° agosto 1957, continuerà ad essere corrisposta « ad personam » una aggiunta salariale di Lire 19 orarie sul minimo di salario fissato per la loro categoria nella tabella dei salari e stipendi di cui alla parte VI del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ai primi operatori alle linotype e monotype (tastieristi e fonditori) assunti al lavoro in data antecedente il 15 ottobre 1954 continuerà ad essere corrisposta una percentuale di maggiorazione del salario della misura del 9 %.

Art. 2.
ORARIO DI LAVORO

A modifica degli artt. 5) - parte II - operai, e 6) - parte IV - impiegati, si conviene quanto segue:

a) *operai*: l'orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali (5 giornate di 8 ore ed una, il sabato, di 4 ore).

Per le categorie degli addetti alla composizione meccanica, l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali (5 giornate di 7 ore ed una, il sabato di 5 ore). Per i lavoratori addetti a lavori discontinui, di semplice attesa o custodia, l'orario normale non potrà in ogni caso, superare le 10 ore giornaliere.

Nel caso venga praticato il lavoro a turni, questi saranno così regolati:

I turno: ore settimanali 44;
II turno: ore settimanali 40;
III turno: ore settimanali 36;

nell'intesa che tutti i tre turni saranno retribuiti con un salario di 44 ore normali senza nessuna maggiorazione.

Per gli addetti alla composizione meccanica i turni saranno:

I turno: ore settimanali 40;
II turno: ore settimanali 36;
III turno: ore settimanali 32;

nell'intesa che tutti i tre turni saranno retribuiti con un salario di 40 ore normali senza nessuna maggiorazione.

Nel primo turno dovrà venire concesso un intervallo non retribuito per la colazione di almeno una ora e mezza riducibile a mezz'ora nel caso che la azienda disponga di mensa.

Qualora anche nel primo turno venga effettuato lavoro ininterrotto, l'orario di tale turno sarà di 42 ore e, per gli addetti alla composizione meccanica, di 38 ore settimanali.

L'orario normale di lavoro avrà carattere di continuità in armonia con le esigenze tecniche.

b) *impiegati*: per gli impiegati amministrativi la durata dell'orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali.

Per gli impiegati tecnici e per quelli amministrativi le cui mansioni sono strettamente collegate all'orario osservato dagli operai, la durata dell'orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali, o, per quelli addetti al secondo e terzo turno, il minore orario previsto per i turni suddetti.

Per il computo della retribuzione normale oraria si dividerà l'emolumento globale mensile per 180.

Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.

In dipendenza della norma prevista nel presente articolo, per la quale l'orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali anzichè di 48 ore, come previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro, le indennità aggiuntive del salario e dello stipendio in favore del lavoratore, verranno calcolate secondo le modalità in atto e cioè ridotte in proporzione al minore orario normale effettuato a Trieste.

Art. 3.

INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI

Al personale in servizio, assunto al lavoro in data antecedente il 15 ottobre 1954, sarà conservato, in caso di dimissioni, il trattamento economico previsto per il personale licenziato normalmente.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1332.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di cura privati;

Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 11 settembre 1958, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 11 settembre 1958, relativo ai dipendenti degli Istituti di cura privati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli Istituti di cura privati della provincia di Bergamo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 94. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 SETTEMBRE 1958, PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

L'anno 1958 l'11 di settembre in Bergamo, innanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro in persona del Direttore dott. Aristide Pistone assistito dal dott. Tommaso Fortunato

tra

la Sede Provinciale di Bergamo della Associazione Nazionale degli Istituti di Cura privati in persona del sig. prof. *Emilio Gavazzeni* e il sig. *Egidio Quarenghi*, assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci* anche in rappresentanza della Associazione nazionale (ANCIP)

e

il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura aderenti alla C.I.S.L. in persona del sig. *Berta Mario* che rappresenta anche la F.I.S.O. assistito dal sig. *Samotti Rino* e *Giuseppe Adelasio* anche per l'Unione Provinciale della C.I.S.L. di Bergamo.

e

il Sindacato Provinciale Ospedalieri aderente alla C.G.I.L., in persona del suo Segretario sig. *Bonetti Angelo* che è altresì delegato dalla Federazione nazionale ospedalieri, assistito dal sig. *Secondo Nosengo* anche per la Camera del lavoro di Bergamo si è stipulato il presente Contratto economico provinciale in applicazione del Contratto nazionale normativo di lavoro stipulato il 24 maggio 1956, da valere per i dipendenti degli Istituti di cura privati della provincia di Bergamo aderenti alla Associazione nazionale (A.N.C.I.P.).

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 2 e 38 del Contratto nazionale, gli Istituti di cura privati della provincia di Bergamo che sono tenuti alla osservanza del presente Contratto, appartengono, secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, alla specie che risulta dalla attestazione ufficiale apposta ai sensi dell'art. 109 sulla copia del Contrato nazionale ad essi distribuita dall'A.N.C.I.P.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli articoli 3, 38 e 42 del Contratto nazionale, i minimi di stipendio e salario mensili del personale delle Case di Cura di categoria *c*), comprensivi del caro-pane ed al lordo delle trattenute di legge; sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

1ª *categoria* (Direttivo):

Direttore amministrativo	L. 35.000
Direttore sanitario	» 35.000
Medico di reparto	» 32.000
Medico aiuto	» 30.000
Medico assistente	» 28.000
Medico per i primi 2 anni di servizio nella specialità per cui viene assunto	» 23.000
Lo stesso medico dopo i due anni	» 25.000
Laureato di laboratorio	» 25.000

2ª *categoria* (Concetto):

Economo di Casa di cura con oltre 100 letti	L. 20.000
Economo di Casa di cura da 51 a 100 letti	» 18.000
Contabile di concetto	» 18.000
Altri impiegati di concetto	» 16.000
Personale tecnico di laboratorio con diploma di specializzazione di scuola media di 2° grado	» 16.000

3ª *categoria* A (Amministrativo d'ordine):

Segretario con compiti di economato per Casa di cura fino a 50 letti	L. 15.000
Addetto alla accettazione, registrazione, dimissione degli ammalati ecc.	» 12.000
Stenodattilografo	» 12.000
Dattilografo e altri impiegati d'ordine	» 11.000

3ª *categoria* B (Ausiliario sanitario):

Infermiera diplomata	L. 13.500
Ostetrica	» 13.500
Fisioterapista diplomata	» 13.500
Tecnico di laboratorio diplomato	» 14.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

4ª *categoria*:

Sorvegliante ai servizi non sanitari (uomo)	L. 14.000
Infermiere generico	» 13.500
Massaggiatore	» 13.000
Guardarobiera consegnataria	» 10.000

5ª *categoria*:

Cuoco	L. 15.000
Aiuto cuoco	» 12.000
Garzone di cucina	» 10.000
Dispensiere	» 11.000
Cameriere	» 10.000
Inserviente o portantino	» 10.000
Portiere comune	» 11.000
Usciere, fattorino	» 10.000
Giardiniere	» 12.000
Conduttore di caldaie patentato	» 12.000
Autista meccanico	» 12.000
Uomo di fatica tutto-fare	» 10.000
Addetto ai servizi fissi di aiuto	» 9.000
Aiuto guardarobiera	» 8.200

6ª *categoria*:

Addetto alla manutenzione, elettricista, idraulico, meccanico, ecc.	L. 11.500
Lavandaio	» 10.000

Per i dipendenti da Casa di cura di specie *d*) i minimi anzidetti si intendono ridotti del 5 % e di categoria *e*) del 10 % ma sempre che le Case di cura interessate siano aderenti all'A.N.C.I.P.

Art. 3.

AUMENTI E RIDUZIONI

I minimi di stipendio e salario di cui all'articolo precedente si intendono ridotti del 15 % per il personale femminile ivi non indicato come tale, ulteriormente del 10 % per i minori degli anni 21 che non siano apprendisti ed inoltre del 5 % per i dipendenti di tutti gli Istituti a qualsiasi categoria essi appartengono che non siano ubicati nel comune di Bergamo.

Ai tirocinanti infermieri o infermiere, ai sensi dell'art. 63, ultima parte del Contratto Nazionale, il salario minimo mensile è quello previsto rispettivamente nell'articolo precedente per gli inservienti e le inservienti, maggiorato del 15 %.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'art. 10 del Contratto Nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad 1 apprendista per ogni dipendente qualificato di 3ª categoria e di 2 apprendisti per ognuno di 4ª, 5ª e 6ª categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista nell'art. 15 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio ed al salario fissati negli articoli precedenti, ai sensi dell'art. 39 del Contratto Nazionale, il personale a qualsiasi categoria appartenga ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente fissato nella seguente misura mensile:

	Uomini	Donne
Superiori ai 21 anni compiuti	L. 20.000	L. 17.000
dai 18 ai 21 anni compiuti	» 17.000	» 14.000
dai 16 ai 18 anni compiuti	» 14.000	» 11.000

Per il futuro queste cifre, che sono state fissate in base all'indice del costo della vita del capoluogo della provincia di Bergamo dal settembre 1958 e di cui al Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica, subiranno le stesse variazioni che si verificheranno al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale (2 unità = = 2 %) che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto da almeno una delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti alla Sede centrale dell'A.N.C.I.P. entro trenta giorni dalla pubblicazione del Bollettino. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

CORRISPETTIVO ED ORARIO

I minimi di retribuzione mensile di cui agli articoli precedenti si intendono stabiliti per tutti i giorni di ogni mese, compresi quelli di riposo e delle festività e per il corrispettivo di lavoro di cui agli articoli 19 e 20 del Contratto nazionale.

Art. 7.

VITTO E ALLOGGIO

In applicazione dell'art. 42 del Contratto nazionale il personale convivente dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto nella misura di L. 9.300 mensili e quello dell'alloggio in L. 600 mensili.

Anche le cifre anzidette subiranno le stesse variazioni dell'elemento mobile secondo le modalità dell'articolo precedente.

La trattenuta del vitto si riferisce a due pasti giornalieri, uno meridiano (minestra, pietanza e contorno) e ad un analogo pasto alla sera. Ove venga consumato un solo pasto la cifra della trattenuta anzidetta sarà dimezzata.

Art. 8.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del Contratto nazionale, il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportino la assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti giornalieri ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione;

b) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 9.

EFFETTI

Il presente Contratto annulla ed assorbe qualsiasi altro diverso trattamento effettuato in contrasto con le norme del Contratto nazionale normativo, fermo restando per ogni singolo dipendente la clausola dell'ultima parte dell'art. 106 del medesimo per la retribuzione complessiva.

Esso non è applicabile ai dipendenti delle Case di cura non aderenti all'A.N.C.I.P., nei confronti delle quali, ai sensi dell'art. 107 del Contratto nazionale qualsiasi intesa diretta o indiretta con i Sindacati, qui stipulanti e relativa al trattamento dei dipendenti, per ogni singolo onere e per ogni cifra, dovrà essere superiore almeno del 10% di quanto è previsto sia nel Contratto nazionale 1956 che nel presente accordo economico.

Art. 10.

DURATA

Il presente Contratto entra in vigore il 1° ottobre 1958 ed avrà efficacia fino al 31 dicembre 1959, ma si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della anzidetta scadenza e continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1333.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956, per i dipendenti dagli istituti di cura privati;

Visto, per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 16 gennaio 1958, stipulato tra la Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privvi - Sede provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.N.A.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Macerata, in data 2 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 16 gennaio 1958 relativo ai dipendenti dagli istituti di cura privati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del l'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 92. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 GENNAIO 1958, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

L'anno 1958, il giorno 16 gennaio in Macerata, innanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro, in persona del dott. *Aristide De Berardinis* assistito dall'avv. *Francesco Lampa*

tra

la Sede provinciale di Macerata della ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI, in persona del dott. *Anastasio Marchetti* e del *Conte Connestabile Della Staffa,* assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci* anche in rappresentanza della ASSOCIAZIONE NAZIONALE (A.N.C.I.P.)

e

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA aderenti alla C.I.S.L. in persona del suo Segretario sig. *Alfredo De Cecco* che è delegato della FEDERAZIONE NAZIONALE di categoria, di *Dino Domenichini* e *Franco Raimondi,* assistiti dal dott. *Domenico Venturi* anche per la UNIONE SINDACALE C.I.S.L. di Macerata,

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI aderenti alla C.G.I.L., in persona del suo Segretario sig. *Argeo Gambelli* che è delegato della FEDERAZIONE NAZIONALE di categoria, assistito dal sig. *Primo Boarelli* per la CAMERA DEL LAVORO di Macerata,

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE aderenti alla C.I.S.N.A.L., in persona del sig. avv. *Costantino Sbacchi,* Reggente della UNIONE PROVINCIALE C.I.S.N.A.L. di Macerata,

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA aderenti alla U.I.L. in persona del sig. *Sergio Nanni* anche per la CAMERA SINDACALE U.I.L. di Macerata

si è stipulato il presente Contratto economico provinciale in applicazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro stipulato il 24 maggio 1956, da valere per i dipendenti degli Istituti di cura privati della Provincia di Macerata aderenti all'Associazione Nazionale (A.N.C.I.P.).

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 2 e 38 del Contratto nazionale, gli Istituti di cura privati della provincia di Macerata che sono tenuti alla osservanza del presente Contratto, appartengono alla specie **b), c),** del Contratto Nazionale, come risulta dalla attestazione ufficiale apposta ai sensi dell'art. 109 sulla copia ad essi distribuita dall'A.N.C.I.P.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli articoli 3, 38 e 42 del Contratto Nazionale, i minimi di stipendio e salario mensili del personale delle case di cura di specie *c*), comprensivi del caro pane e al lordo delle trattenute di legge, sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

I Categoria (Direttivo)

Direttore sanitario	L.	35.000
Direttore amministrativo	»	35.000
Medico di reparto	»	30.000
Medico assistente	»	27.000
Medico di guardia	»	25.000
Farmacista o medico di laboratorio o radiologo	»	25.000
Medico per i primi due anni di servizio nello stesso Istituto o nella specializzazione	»	22.000

II Categoria (Concetto)

Economo per case di cura con oltre 50 letti	L.	20.000
Capo contabile	»	18.000
Impiegati di concetto in genere	»	17.000
Diplomati di scuola media specializzata, addetti ai laboratori	»	17.500

III Categoria A (Amministrativo d'ordine)

Segretario con compiti di economato di Case di cura fino a 50 letti	L. 15.000
Addetti alla accettazione, registrazione ecc. degli ammalati	» 12.000
Contabile d'ordine o stenodattilografo	» 11.000
Dattilografo ed altri impiegati d'ordine	» 10.000

III Categoria B (Ausiliario sanitario)

Infermiera diplomata	L. 13.000
Ostetrica	» 13.000
Fisioterapista diplomata	» 13.000
Tecnico diplomato di gabinetto o laboratorio	» 14.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

IV Categoria

Infermiere generico	L. 13.000
Addetto al telefono	» 10.500
Capo cuoco	» 18.000
Guardarobiera consegnataria	» 9.000

V Categoria

Cuoco	L. 15.000
Aiuto cuoco	» 12.000
Garzone di cucina	» 9.500
Inserviente o portantino	» 9.500
Cameriere	» 9.500
Portiere comune	» 10.500
Uomo di fatica tutto fare	» 9.500
Conduttore di caldaie patentato	» 12.000
Autista meccanico	» 12.000
Giardiniere	» 12.000
Addetti ai servizi fissi di aiuto	» 9.000

VI Categoria

Addetto alla manutenzione: idraulico elettricista muratore	L. 10.500
Lavandaio	» 9.000

I minimi di stipendio e salario anzidetti si intendono aumentati del 5% per il personale dipendente da Sanatori di specie *b*); si intendono ridotti altresì del 5% per i dipendenti degli Istituti di cura ubicati al di fuori della città di Macerata, purchè non sanatoriali.

Art. 3.

AUMENTI E RIDUZIONI

I minimi di stipendio e salario di cui all'articolo precedente si intendono ridotti, *a*) del 15% per il personale femminile ivi non indicato come tale, *b*) del 10% per il personale maschile e femminile di età inferiore ai 21 anni. Le due riduzioni sono cumulabili.

Per i tirocinanti infermieri ed infermiere, ai sensi dell'art. 63 ultima parte del Contratto Nazionale, il salario mensile è quello previsto nell'articolo precedente per gli inservienti e le inservienti (fatte salvo le riduzioni di cui al comma precedente) maggiorato del 15%.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'art. 10 del Contratto Nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di III categoria e di due apprendisti per ognuno di IV, V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista nell'art. 5 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio ed al salario previsti negli articoli precedenti, ai sensi dell'art. 29 del Contratto Nazionale, il personale a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente fissato nella seguente misura mensile:

	Uomini	Donne
oltre i 21 anni compiuti	L. 17.500	14.750
dai 18 ai 21 anni compiuti	» 15.000	12.500
dai 16 ai 18 anni compiuti	» 12.500	10.000

Per il futuro queste cifre, che sono state fissate in base all'indice del costo della vita del Capoluogo della provincia del gennaio 1958 e di cui al Bollettino mensile dell'Ufficio Centrale di Statistica, subiranno le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità cosicchè sarà in base alla stessa percentuale (2 unità uguale 2%) che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto da almeno una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti alla Sede centrale della A.N.C.I.P. entro 20 giorni dalla pubblicazione del Bollettino a decorrere dal mese successivo. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

CORRISPETTIVO ED ORARIO

I minimi di retribuzione di cui agli articoli precedenti si intendono stabiliti per tutti i giorni di ogni mese, compresi quelli di riposo e delle festività e per il corrispettivo di lavoro di cui agli articoli 19 e 20 del Contratto Nazionale.

Art. 7.

VITTO E ALLOGGIO

In applicazione dell'art. 42 del Contratto Nazionale il personale convivente dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto nella misura di L. 7.800 mensili se impiegatizio, 6.600 mensili se non impiegatizio e quello dell'alloggio rispettivamente di L. 900 e L. 600 mensili.

La trattenuta del vitto si riferisce a due pasti giornalieri, ma ove ne venga consumato uno soltanto la cifra anzidetta sarà dimidiata. Anche le cifre anzidet-

te subiranno proporzionalmente le stesse variazioni dell'elemento mobile secondo le modalità relative all'articolo precedente.

Art. 8.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del Contratto Nazionale, il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportino l'assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione;

b) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 9.

EFFETTI

Il presente Contratto sostituisce quello precedente ed annulla ed assorbe qualsiasi altro diverso trattamento dei dipendenti comunque in contrasto con le norme del Contratto Nazionale normativo ferme restando le clausole dell'art. 102 e dell'ultima parte dell'articolo 106 del medesimo.

Art. 10.

DURATA

Il presente Contratto entra in vigore il 1 febbraio 1958 ed avrà efficacia fino alla scadenza del Contratto Nazionale e cioè fino al 31 dicembre 1958.

Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno, se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della anzidetta scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1334**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali;

Visto, per la provincia di Potenza, il contratto collettivo integrativo 26 novembre 1953, stipulato tra il Sindacato Provinciale degli Industriali Boschivi e il Sindacato Lavoratori Boschivi della Federazione Unitaria Lavoratori Legno, il Sindacato Provinciale Boschivi - C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoratori del Legno - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Potenza, in data 4 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il Lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Potenza, il contratto collettivo integrativo 26 novembre 1953, relativo agli operai dipendenti dalla industria boschiva e forestale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al persente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Potenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 90. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 NOVEMBRE 1953, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALL'INDUSTRIA BOSCHIVA E FORESTALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

L'anno 1953, addì 26 novembre, in Potenza, nella sede dell'Associazione degli Industriali della provincia di Potenza,

tra

il Sindacato Provinciale degli Industriali Boschivi, rappresentato dal sig. *Buccieri Raffaele*, Direttore della Associazione degli Industriali,

e

il Sindacato Lavoratori Boschivi della Federazione Unitaria Lavoratori Legno, rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Tullio Costa*, assistito dal sig. *Di Battista Arcangelo*;

il Sindacato Provinciale Boschivi, rappresentato dal sig. *Michele Blasi* dell'Ufficio Contratti della Camera Confederale del Lavoro di Potenza;

il Sindacato Lavoratori del Legno aderente alla Unione Italiana Lavoratori, rappresentata dal sig. *Angelo Pastore*, Segretario Provinciale della Unione stessa, assistito dal sig. *Michele Fiore* dell'Ufficio Sindacale:

si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952 per l'industria boschiva e forestale in conformità a quanto previsto nella premessa del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai della provincia di Potenza, addetti all'industria stessa.

Art. 1.

CATEGORIE DEGLI OPERAI E MINIMI DI PAGA

Le categorie degli operai vengono classificate come qui di seguito, con l'indicazione, a fianco di esse, dei minimi di paga base attualmente vigenti — risultanti dall'applicazione degli accordi interconfederali del 23 maggio 1946, del 27 ottobre 1946 e del 30 maggio 1947 — e delle quote di rivalutazione di cui agli accordi interconfederali 5 agosto 1949 e 8 dicembre 1950.

	Paga conglobata Lire
Operai specializzati:	
Macchinista patentato conduttore di caldaie a vapore, capo segantino, capo teleferista, autista di autotreno con rimorchio	131,90
Operai qualificati:	
Fuochista, segantino, affila lame, abbattitore, stroncatore, asciatore, segantino a mano, carbonaio, segantino per abbozzi pipe, autisti in genere	116,70
Manovali specializzati:	
Circolaristi, aiuto macchinista, aiuto segantino, zappinatore addetto allo smacchio dei tronchi con o senza risena, frenatore di teleferica, taglialegna, estirmatore e pulitore di ciocchi da pipa, aiutanti autisti:	
sopra i 20 anni	109,60
dai 18 ai 20 anni	102,30
dai 16 ai 18 anni	80,70
Manovali comuni:	
Conducenti di animali di proprietà del datore di lavoro e tutti gli altri non compresi nelle voci precedenti:	
sopra i 20 anni	101,45
dai 18 ai 20 anni	94,80
dai 16 ai 18 anni	74,90
dai 14 ai 16 anni	52,05
Donne:	
(Manovali) sopra i 18 anni	71,75

Ausiliari:

Impostino ed insacchino per 10 ore di lavoro e per 30 giorni . . L. 10.000 al mese

Guardiano diurno . . . . . » 9.500 al mese

Guardiano notturno . . . . » 10.000 al mese

Ai minimi di paga di cui sopra dovranno essere aggiunte le quote orarie dell'indennità di contingenza. Restano salve le condizioni di miglior favore e gli eventuali aumenti che dovessero essere apportati in campo nazionale e provinciale.

Art. 2.

LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO

Con riferimento all'art. 10 del contratto nazionale, le ore straordinarie, intendendosi per tali quelle effettuate oltre l'orario normale di cui all'art. 9 del contratto nazionale medesimo, saranno compensate con una percentuale di maggiorazione sulla retribuzione del 18 per cento.

Il lavoro festivo e notturno verrà compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:

Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati . . . . 25 %

Lavoro festivo . . . . 7 %

Lavoro straordinario festivo . . . . . 40 %

Le percentuali suddette verranno computate sulla retribuzione globale composta dalla paga base, dalla rivalutazione e dalla indennità di contingenza.

La prestazione dei guardiani notturni non comporta la maggiorazione per lavoro notturno.

Per lavoro notturno si intende quello eseguito dalle ore 22 alle ore 5 del mattino.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 3.

COMPENSI DI COTTIMO

Tenendo conto delle condizioni delle diverse lavorazioni boschive i compensi di cottimo relativi alle lavorazioni medesime vengono così fissati:

Lavorazioni:

Allestimento tronchi in genere (abbattimento scortecciatura e sezionamento)

	buona	media	difficile
al mc. . . .	247,50	270,00	295,00
Travi squadrati:			
da 8 × 10 a 12 × 15			
al mc. . . .	1000,00	1060,00	1120,00
da 15 × 18 in avanti			
al mc. . . .	765,00	825,00	885,00
Puntelli di miniera			
al ml.	12,00	13,50	14,50
Pali di pino			
al mc. . . .	280,00	318,00	342,00
Pali di castagno			
al ml.	6,00	7,00	8,00
Traverse:			
a) (faggio e pino)			
l'una	159,00	171,00	183,00
b) quercia e cerro			
l'una	183,00	195,00	207,00
Squadrati speciali per scambi FF.SS.			
a) faggio			
al mc.	1749,00	1985,00	2220,00
b) quercia e cerro			
al mc.	2008,00	2244,00	2474,00
Tronchetti:			
di faggio. lunghezza da 0,75 a 1,50 diam. da 15 in avanti			
l'uno	9,50	10,50	11,50
a 2,25 diam. da cm. 15 a 25			
l'uno	14,50	16,00	19,00
di ontano: scortecciati:			
misure come il faggio:			
l'uno	13,50	15,00	18,00
l'uno . . .	21,00	24,00	25,50
Tronchi:			
faggio da m. 1,50 in avanti:			
diam. da cm. 25 in sopra			
al mc.	236,00	247,00	259,00
ontano: da cm 25 in sopra			
al mc.	247,00	277,00	295,00
Carbonizzazione:			
Taglio, impiazzo e cuocitura rimanenza traverse e legname speciale (spacco e ramaglia):			
al q.le . . .	500,00	560,00	620,00
Carbonizzazione bosco ceduo (taglio, impiazzo e cuocitura):			
al q.le	525,00	588,00	642,00
Carbonizzazione:			
al q.le	254,00	283,00	313,00
Legna da ardere rimanenza traverse e lavorazione speciale compreso impiazzo:			
al m. stero . .	177,00	188,00	200,00
Legna da ardere ammetrata sul letto di caduta (pezzatura commerciale):			
al m. stero . .	153,00	165,00	177,00
Legna di castagno per la estrazione di acidi tannici (compresa scortecciatura) ammetrata sul letto di caduta:			
al m. stero . .	228,00	238,00	247,00

Restano salve le condizioni di miglior favore.

Resta inteso che qualora in avvenire dovesse verificarsi un aumento o una diminuzione alle misure della

indennità di contingenza relativa al bimestre agosto-settembre 1953, le parti si incontreranno per un riesame delle tariffe di cottimo al fine di adeguarle alla nuova situazione retributiva.

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ ED INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In riferimento all'art. 24 del contratto nazionale, il trattamento economico spettante agli operai per festività nazionali e infrasettimanali, per ferie, per gratifica natalizia e per indennità di licenziamento, è assolto dall'azienda con la corresponsione di una percentuale complessiva del 19% da calcolarsi sull'ammontare complessivo dei guadagni realizzati durante il rapporto di lavoro e da liquidarsi a chiusura dei conti per ogni lotto di lavorazione, salvo diverso accordo fra le parti.

La percentuale del 19% è da considerarsi così composta:

Gratifica Natalizia	8,50 %
Ferie	5,00 %
Festività Nazionali ed infrasettimanali .	4,50 %
Indennità di licenziamento	1,00 %

Per i lavoratori che vengono retribuiti ad economia, detta indennità sarà corrisposta il 22 dicembre di ciascun anno o all'atto del licenziamento.

Art. 5.

RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTO

Ai lavoratori ingaggiati da datori di lavoro in altre Provincie e in Comuni della nostra Provincia diversi da quello nel cui territorio si svolge la lavorazione, saranno rimborsate le spese di viaggio sostenute.

Il trasferimento degli operai da una località di lavorazione ad un'altra darà diritto ad analogo rimborso.

Art. 6.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto provinciale integrativo di quello nazionale è valido per tutto il territorio della Provincia di Potenza a decorrere dal 1° dicembre 1953.

Esso avrà la durata a scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952.

Per la disdetta o il tacito rinnovo segue le sorti con norme previste dal citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151509) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 100